

Ai gentili clienti
Loro sedi

Imposta sulle transazioni finanziarie: chi paga e chi versa? Chiarimenti delle Entrate

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha **reso recentemente alcuni chiarimenti in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, ovvero l'imposta che i contribuenti devono pagare nel caso di trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori immobiliari e, infine, per le operazioni ad alta frequenza.** In vista del **termine di pagamento dell'imposta del 16.10.2013**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su: i) **quali operazioni sono assoggettabili all'imposta** e a partire **da quando**; ii) **chi è tenuto all'effettivo pagamento** dell'imposta. Tra le **operazioni incluse** nell'applicazione dell'imposta ricordiamo, in particolare: i) i **trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi** effettuati dal 01.03.2013 (se negoziate successivamente al 28.02.2013), ii) le **transazioni di derivati** ed altri valori mobiliari negoziati, modificati o trasferiti dal 01.09.2013, iii) le **negoziazioni ad alta frequenza** di azioni e strumenti finanziari partecipativi per gli ordini inviati dal 01.03.2013.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul sito ufficiale (<http://www.agenziaentrate.gov.it>) alcune **precisazioni sul funzionamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie.**

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all'articolo 1, commi da 491 a 500, ha **introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni "ad alta frequenza".**

Soggetto passivo

E' **soggetto passivo** ("contribuente") del tributo:

- **l'acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni**, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, **indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;**
- **entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;**
- colui che **immette**, attraverso gli algoritmi, **gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.**

L'imposta sulle transazioni finanziarie

Sintetizzando, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **sono assoggettate all'imposta sulle transazioni finanziarie le seguenti tipologie di operazioni.**

Per quanto riguarda le **operazioni su azioni**, il **trasferimento della proprietà di azioni** e di **altri strumenti finanziari** partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di **titoli rappresentativi degli stessi**, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, l'imposta è determinata con l'**aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario**. L'aliquota è **ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.**

Per il 2013, l'aliquota si attesta allo **0,22%**, ridotto allo **0,12%** per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dal tributo:

- le **operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari;**
- le **operazioni di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli;**
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione **emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro.**

Le **operazioni in derivati**, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere

o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari, sono soggette a **imposta in misura fissa**, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a 1/5.

Per quanto riguarda le **operazioni ad alta frequenza**, effettuate sul **mercato finanziario italiano**, l'imposta **si applica con l'aliquota dello 0,02%** ed è **dovuta qualora il rapporto**, nella singola giornata di **negoziazione**, tra la **somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati**, e la **somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.**

OSSERVA

Si considerano ad **alta frequenza** le **operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio**, alla **modifica** e alla **cancellazione** degli **ordini** e dei relativi **parametri**, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

Le operazioni interessate: la decorrenza

Riguardo alla **decorrenza**:

- l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi **si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio;**
- l'imposta su derivati e altri valori mobiliari **si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013;**
- l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi **si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013;** quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli **ordini inviati a decorrere dal 1° settembre 2013.**

In ogni caso, **l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre**, va versata **entro il 16 ottobre 2013**. Stesso termine per il versamento dell'imposta relativa a **operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite a settembre 2013.**

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.10.2013 n. 62, ha fornito i codici tributi per il pagamento della Tobin tax, in vista della scadenza, il 16.10.2013, del primo termine per il versamento dell'imposta.

In particolare, i codici forniti, per il pagamento con F24 dell'imposta principale, sono meglio esposti nella tabella che segue.

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
4058	<i>pagamento dell'imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 491 della L. 228/2012</i>
4059	<i>pagamento dell'imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, di cui all'art. 1 co. 491 della L. 228/2012</i>
4059	<i>pagamento dell'imposta sulle transazioni relative a derivati su equity, di cui all'art. 1 co. 492 della L. 228/2012</i>
4060	<i>pagamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi", di cui all'art. 1 co. 495 della L. 228/2012</i>

Nella medesima risoluzione sono stati istituiti anche, i codici per il pagamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento. sono:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
4061	<i>"Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 - SANZIONE</i>
4062	<i>Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 - INTERESSI</i>
4063	<i>"Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE"</i>
4064	<i>"Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI"</i>
4065	<i>Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE</i>
4066	<i>"imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI".</i>

OSSERVA

Con apposito comunicato, l'Agenzia ha fornito indicazioni anche sulla prossima scadenza del 16 ottobre. "Per motivi di semplificazione – si legge nella nota –, **in occasione della prima scadenza del versamento, il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e per i mesi precedenti potrà essere effettuato in forma cumulativa**, mantenendo comunque la distinzione per contribuente e per tipologia di imposta".

Responsabili del versamento dell'imposta

Sono **responsabili del versamento** dell'imposta le **banche**, le **imprese di investimento** e gli **altri soggetti comunque denominati**, compresi gli **intermediari non residenti nel territorio dello Stato**, autorizzati nel Paese d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate dal Dlgs 58/1998 come "*negoziazione per conto proprio*", "*esecuzione di ordini per conto dei clienti*" e "*ricezione e trasmissione di ordini*", a **esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori** (e, per semplicità, nel complesso "gli intermediari finanziari").

Inoltre, **sono responsabili del versamento del tributo, relativamente ai trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su derivati e altri valori mobiliari:**

- i **soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio** (anche mediante intestazione fiduciaria), **compresi** quelli, comunque **denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nel Paese d'origine all'esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel Dlgs 58/1998** come "*gestione di portafogli*" e "*gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell'ambito di queste attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione*";
- **le società fiduciarie** comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nel Paese di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi (articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966), per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;
- i **notai e gli altri soggetti** che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da quest'ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata.

Per le **operazioni soggette all'imposta effettuate senza l'intervento dei responsabili indicati sopra**, l'imposta è **versata dal contribuente**.

OSSERVA

Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o esenzione. L'attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti per le esenzioni o esclusioni. **L'attestazione può non essere richiesta, quando i presupposti di esclusione o esenzione siano verificabili sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, o di cui i responsabili del versamento dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.** Resta fermo, in questi casi, la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione, in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.

Qualora nell'esecuzione dell'operazione **intervengano più intermediari finanziari, il pagamento del tributo spetta a colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO